

COMUNE DI MAGISANO
-Provincia di Catanzaro-

PATTO DI INTEGRITA'

Premesso che la legge 190/2012 recante norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha disposto l'adozione, attraverso la predisposizione di un apposito Piano, di misure idonee a contrastare i citati fenomeni.

Che il Comune di Magisano ha predisposto il proprio PTTC nel quale è prevista quale misura la predisposizione di apposite regole di legalità ed integrità da inserire nei bandi di gara che costituiscono a tutti gli effetti norme ed impegni che devono assumere coloro che si trovino a contrattare, a qualsiasi titolo, con l'Ente.

Che il Comune di Magisano ha indetto la seguente gara:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

CIG:ZF12A06E20

Che ai fini della validità dell'offerta per la partecipazione alla gara ed anche successivamente ai fini di una eventuale aggiudicazione è necessario che l'offerta medesima sia corredata del presente patto di integrità sottoscritto quale atto di impegno, da ogni partecipante;

Tanto premesso

TRA

Il/La sottoscritto/a....., nella sua qualità di della ditta partecipante alla procedura sopra indicata per l'affidamento del servizio di che trattasi;

E

L'avv. Antonio Giulino, nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Magisano (Prov. di Catanzaro), giusta decreto Sindacale n. 20 del 27 dicembre 2019, con il quale è stata conferita la posizione organizzativa dell'Area Amministrativa fino al 31 dicembre 2019;

;

SI ACCETTA E SOTTOSCRIVE QUANTO APPRESSO

Art. 1 - Finalità

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente atto di impegno che, attraverso l'estensione dei controlli anticorruzione ed illegalità nel settore delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche mira ad incrementare le misure di contrasto a tali fenomeni, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Il presente atto costituisce **patto d'Integrità e Legalità**.

Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione del/della sottoscritto/a....., nella qualità di partecipante alla gara, ed eventuale affidatario del servizio di che trattasi, e del Comune di Magisano, per come rappresentato, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 - Obbligatorietà del presente patto

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, il/la Sig.r/ra, nella sua qualità di della ditta, con sede in alla via, dichiara di essere consapevole che la sottoscrizione del presente protocollo è richiesta sotto condizione risolutiva in tutte le fasi dell'affidamento ed espletamento del servizio e cioè fino al momento in cui il contratto espliciti i propri effetti.

Art. 3 - Controlli antimafia

Restano fermi i controlli richiesti dalla legislazione antimafia. La stazione appaltante, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei sub-affidamenti, deve espletare tutte le attività relative alle norme antimafia previste nella legislazione vigente per come integrate e/o modificate dalla Legge 190/2012 e DPCM 18/4/2013, per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici per i subcontratti di lavori, forniture e servizi e anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di

bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto; guardiana di cantiere.

La mancata stipula (o la successiva perdita per il venir meno delle condizioni) del contratto intervenuta all'esito negativo delle informazioni dal valore interdittivo sarà comunicata a cura della stazione appaltante all'Autorità Anticorruzione ai fini dei conseguenti adempimenti.

Art. 4 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

L'impresa, come rappresentata, e per essa le eventuali imprese sub contraenti si impegnano a segnalare al Comune di Magisano, alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria qualsiasi tentativo di concussione, turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura medesima, che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

L'Impresa, come rappresentata, e per essa le eventuali imprese sub-contraenti si impegnano a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante o di un proprio dipendente, dandone notizia senza ritardo all'Amministrazione ed alla Prefettura.

L'Adempimento di comunicazione tempestiva ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Agli effetti del presente articolo, si da atto che il concorrente ha prodotto, in sede di presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione sostitutiva contenente gli impegni sopra elencati.

Art. 5 - Incompatibilità

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, il/la Sig/r, nella sua qualità dichiara:

- che la propria Società non ha instaurato rapporti di attività lavorativa o professionale con soggetti che hanno rivestito la qualità di dipendenti nel Comune di Magisano che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, negli ultimi tre

anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente atto;

- di essere consapevole che il contratto concluso in violazione della presente clausola è nullo e comporterà il divieto alla medesima ditta di contrattare con il Comune di Magisano, per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in base all'affidamento.

Il presente atto vincola il personale, i collaboratori ed i consulenti del soggetto affidatario nonché il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Magisano impiegati ad ogni livello nell'affidamento del servizio nonché nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto di affidamento.

Art. 6 - Impegni ulteriori

La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Magisano, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato a seguito della gara/procedura in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

L'impresa e/o il concorrente prende atto che la Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 Cod. Civ., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa sia stata disposta misura cautelare sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del Codice penale.

Art. 7 - Atto solenne di impegno e sanzioni

Le parti si dichiarano consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

Il Personale del Comune di Magisano coinvolto a qualsiasi titolo nella procedura, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione, ex art. 1456 c.c.;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Magisano nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Magisano per 5 anni.

Potendo avere, eventuali condotte illegittime, anche profili di natura penale, ed avendo il Responsabile, l'obbligo di trasmissione degli atti e dei rilievi di irregolarità riscontrate, al Responsabile Anticorruzione dell'Ente, la Ditta si dichiara consapevole di ogni conseguenza in ordine alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 8 - Rapporti con UTG - Prefetture e ANAC

L'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune di cui ai precedenti articoli 4 e 6 è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuto comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni previste dal decreto legge 190/2012.

Art. 9 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Comune di Magisano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

LA DITTA

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE